



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Consiglio Universitario Nazionale*

Prot. 20983 del 26/7/2017

Alla Sig. Ministra  
Sen. Valeria FEDELI  
Sede

**Oggetto:** Raccomandazione “In merito alla procedura, ai criteri e agli indicatori stabiliti per il finanziamento delle attività base di ricerca, di cui all’art.1, commi 295 ss., legge di Bilancio per il 2017”

Adunanza del 25 luglio 2017

## **IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

Visto l’articolo 1, commi 295 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n.232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, ove si è stabilito uno stanziamento di 45.000.000 di euro l’anno al fine di finanziare le attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori in servizio a tempo pieno presso le Università statali, con un importo individuale del finanziamento pari a 3.000 euro, da assegnarsi in modo da soddisfare il 75% delle domande dei ricercatori e il 25% delle domande dei professori di seconda fascia;

Visto l’Avviso pubblico, approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), n. 87 del 14 giugno 2017, con cui, in attuazione di quanto previsto dall’art.1, commi 295 e seguenti della l. n. 232/2016, si disciplina la procedura e si definiscono i criteri per la formazione dell’elenco dei beneficiari del suddetto finanziamento;

Esprimendo perplessità in merito al modello prescelto dal legislatore per il pur indispensabile finanziamento delle attività base di ricerca e formulando riserve circa la complessità della procedura delineata per individuare i beneficiari di quanto si annuncia come un finanziamento di entità comunque limitata per ognuno di essi, stante la numerosità della platea interessata;

Evidenziando altresì la necessità, per quanto attiene alle condizioni per la fruizione di tali



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Consiglio Universitario Nazionale*

finanziamenti, di esplicitare il limite temporale di utilizzabilità dei fondi da parte dei singoli beneficiari così da evitare comportamenti difformi da parte dei singoli Atenei;

Nel rilevare come le soluzioni accolte per dare attuazione a quanto previsto in merito al finanziamento delle attività base di ricerca, dalla legge di Bilancio per il 2017, riflettano la scelta politica di centralizzare il procedimento per l'erogazione del finanziamento ivi previsto, sacrificando, in termini che questo Consesso reputa non condivisibili, lo spazio d'intervento lasciato agli Atenei i quali, per consuetudine e competenza, rappresentano il soggetto d'elezione per governare tale tipologia d'intervento,

Con riferimento, in special modo, ai criteri e agli indicatori stabiliti per la selezione dei beneficiari:

## **OSSERVA**

La procedura valutativa delineata allo scopo di individuare, per ogni settore scientifico-disciplinare, i beneficiari del finanziamento si configura come procedura completamente automatica. Scelta della quale pur si comprende la ragione: l'elevato numero dei possibili candidati e i tempi ristretti (dovuti alla cadenza annuale) impediscono di adottare, anche parzialmente, la *peer-review*. Tuttavia, questo conduce a una valutazione interamente fondata su criteri bibliometrici/quantitativi così trascurando di fatto la complessa articolazione interna dei settori scientifico-disciplinari (SSD). Automatismo che risulta tanto più delicato in quanto si tratta, in questo caso, di valutazioni riferite a singoli e non a strutture, come avviene invece nell'ambito degli esercizi per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).

Il che porta a suggerire che le graduatorie, determinate settore per settore, non siano rese pubbliche se non tramite l'indicazione in ordine alfabetico dei beneficiari del nuovo finanziamento per le attività base di ricerca.

In particolare, questo Consesso ritiene meritevole di essere segnalati taluni aspetti della procedura valutativa, come definiti nell'Allegato A dell'Avviso pubblico ANVUR, che proprio perché innovativi



## *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

### *Consiglio Universitario Nazionale*

rispetto ai criteri di valutazione sin qui impiegati e validati necessitano di una verifica puntuale, soprattutto ove si intendesse proporre l'impiego su più vasta scala:

*Quanto al numero massimo di prodotti considerati* e alla previsione che per ogni SSD sia stabilito un numero massimo di prodotti scelto "con riferimento alla produttività caratteristica del SSD" (pt.2.2. Allegato A) sarebbe opportuno, per ragioni di trasparenza, rendere noti i criteri in base ai quali sono stati determinati tali valori che non in tutti i casi sembrano corrispondere alle valutazioni e alle attese degli afferenti ai settori.

*Quanto all'assegnazione dei punteggi pesati* (pt.2.4. Allegato A), si segnala quale importante criticità, specie per le aree non bibliometriche, l'impiego di una scala che, distinguendo diverse tipologie di prodotti della ricerca, assegna ai contributi su riviste scientifiche e su libri, ai contributi su riviste di fascia A e alle monografie, rispettivamente, i punteggi 1, 4 e 10. Il criterio quali-quantitativo sotteso, funzionale alla determinazione automatica della graduatoria per la procedura in oggetto, esige un'attenta verifica di compatibilità con le procedure della VQR in *peer review*, con i criteri adottati nella determinazione delle soglie ai fini dell'ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) e con le relative modalità di esercizio. Il rapporto di 1 a 4 qui instaurato fra contributi su riviste scientifiche e su libri e contributi in riviste di fascia A rappresenta infatti un'innovazione di cui sarebbe necessario, per ragioni di trasparenza, esplicitare le motivazioni. Infine, il punteggio assegnato alle monografie e la limitazione alla presentazione di una sola di esse genera significativi effetti distorsivi in alcuni SSD.

*Quanto alle pubblicazioni con autori multipli* e ai relativi criteri di valutazione (pt.2.3. Allegato A), si evidenziano le innovazioni introdotte in merito alla numerosità e al posizionamento degli autori, talune delle quali particolarmente significative per le aree bibliometriche dove esistono molto spesso ricerche con molti coautori e sussistono abitudini, peraltro differenti per area e per settore, sull'ordine di firma.

Pur comprendendo l'opportunità di definire in maniera più stringente la *authorship* di un prodotto, enucleando più chiaramente il contributo di ciascun autore, si ritiene necessario evidenziare alcuni elementi di criticità a cominciare dal fatto che si utilizza una regola *ex-post* avente per oggetto prodotti della ricerca già pubblicati, senza che gli autori potessero essere a conoscenza che la valutazione di qualità del prodotto sarebbe stata fortemente influenzata anche dal numero dei coautori e dalla posizione di firma di ciascuno di loro.



## *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

### *Consiglio Universitario Nazionale*

In primo luogo, anche in questo caso, sarebbe stato opportuno rendere noti i criteri in base ai quali è stato determinato il numero standard di autori,  $N$ , superato il quale il punteggio valutativo riportato dal prodotto è pesato in base al numero dei coautori. I valori di  $N$  indicati non sembrano infatti riflettere in modo convincente le differenze nel numero medio di autori tra i diversi SSD.

In secondo luogo, non corrisponde all'uso internazionale pesare la qualità di un prodotto della ricerca sulla base della numerosità degli autori. Ad esempio, i principali indicatori bibliometrici (citazioni, indice di *Hirsch*, etc.), ampiamente usati anche nelle procedure di valutazione italiane (ASN e VQR), non considerano tale parametro. Né corrisponde all'uso internazionale pesare la *authorship* di un prodotto in base alla posizione della firma. Se infatti è vero che in molti SSD si attribuisce un valore particolare alla prima e ultima firma e al *corresponding author* (quest'ultimo, invece, non è stato preso in considerazione dalla procedura in esame), è anche vero che le abitudini tra i vari settori sono profondamente diverse e spesso nemmeno codificate, per cui un criterio univoco per i tutti i settori delle aree 3, 5, 6, 7 e 11b può avere effetti ingiustamente penalizzanti. In ogni caso, sarebbe opportuno che il *corresponding author* sia trattato allo stesso modo del primo e ultimo autore.

In terzo luogo, la formula utilizzata per pesare l'*authorship* nel caso di un numero di autori che supera il numero standard può generare brusche e ingiustificate variazioni, in particolare quando il numero  $N$  è superato di poco. Ad esempio, se  $N = 4$ , un articolo in rivista valutato come "eccellente", se ha 5 autori, allora vale 10 per ciascun autore, mentre, se ha 6 autori, vale 7,7 per il primo e l'ultimo autore e 6,9 per gli altri quattro autori, scendendo così nei fatti dal rango di "eccellente" al rango di "elevato".

A questo proposito, questo Consesso suggerisce che la formula per pesare il numero dei coautori sia modificata in modo da rendere meno bruschi i salti di punteggio quando il numero dei coautori è di poco superiore al numero standard. Si suggerisce inoltre di incoraggiare presso le comunità scientifiche quelle pratiche di pubblicazione, del resto ormai comuni nelle migliori riviste internazionali, che prevedano di esplicitare *ab initio* il ruolo di ogni coautore, in modo da poter gradualmente introdurre criteri che premino il contributo degli autori di riferimento.

Si aggiunga che tutto il meccanismo rischia di penalizzare le ricerche multidisciplinari le quali, per loro natura, devono poter contare su un numero maggiore di autori provenienti da diversi settori. Addirittura, in determinati casi il medesimo articolo potrebbe ricevere un



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Consiglio Universitario Nazionale*

punteggio valutativo differente a seconda del SSD cui appartiene il coautore considerato. Al contrario, i bandi per progetti di ricerca nazionali e internazionali o le procedure di selezione per i dottorati innovativi, nei quali ultimi il carattere d'interdisciplinarietà è connotato di qualità, accolgono quali criteri premianti la multidisciplinarietà o comunque la capacità di aggregare competenze diversificate.

Tutto ciò rilevato,

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE  
RACCOMANDA**

un attento riesame dei criteri e delle procedure prescelte per ovviare almeno in parte alle criticità tecniche segnalate e, comunque, suggerisce di utilizzare queste nuove procedure solo in forma sperimentale raccogliendo, in esito alla procedura, i pareri e le osservazioni delle comunità disciplinari interessate ed evitando di introdurre nuovi criteri valutativi *ex post*.

**LA PRESIDENTE**  
(Prof.ssa Carla Barbati)